



**TRIBUNALE DI TRANI  
PRESIDENZA**

**Chiarimenti in ordine alla identificazione del titolare effettivo dei conti delle procedure esecutive e fallimentari, oltre che delle procedure di sovraindebitamento**

**Il Presidente del Tribunale**

Rilevato che alcuni istituti di credito stanno sollevando la questione del rispetto della normativa antiriciclaggio nel caso di rapporti continuativi accessi nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali e di sovraindebitamento, manifestando al contempo il proposito di individuare quale titolare effettivo dei conti e dei depositi il Presidente del tribunale o gli stessi giudici delegati, rilevata la necessità di dare istruzioni ai Professionisti del Tribunale che operano nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali (procedure di sovraindebitamento incluse) rispetto alla prassi seguita da alcune banche del circondario di individuare nel Presidente del tribunale il titolare effettivo dei conti correnti delle procedure in questione;

**osserva**

Non si ritiene corretta l'identificazione di "titolare effettivo" con il Presidente del tribunale o con il Giudice che ha nominato il professionista delegato, l'OCC o il curatore, posto che per "titolare effettivo" deve intendersi il soggetto fallito o il soggetto debitore esecutato o proponente il sovraindebitamento.

Al fine di dissipare dubbi interpretativi e fornire a criteri di orientamento, si rappresenta quanto segue: il D.lgs 21/11/2007 nr. 231 (recante "*attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*") contiene all'articolo 1, comma due le seguenti definizioni:

lettera f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

lettera p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti i poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

lettera pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Gli articoli 18, 19 e 20 prescrivono rispettivamente quali sono gli obblighi di verifica a cui sono tenute le banche (tra cui l'identificazione del cliente del titolare effettivo), come essi devono essere adempiuti, quali sono i criteri per individuare il titolare effettivo.

L'articolo 7, comma 1, lettera a) attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il compito di adottare "*nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela*".

Stessa disposizione si rinviene negli articoli 23, comma tre e 24, comma quattro.

Infine, l'art. 42 dispone che: *“i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela .... si astengono dall'instaurare, seguire ovvero proseguire il rapporto alla prestazione professionale e le operazioni ...”*.

2) Tanto ricostruito a livello di normativa primaria, in attuazione del potere di normare la materia che le è stato riconosciuto dal decreto legislativo, la Banca d'Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013, che in quello ultimo del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale numero 189 del 13.8.2019) ha stabilito che *“i soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni dei rapporti del cliente della sua rappresentanza (quali ad esempio in quella tua di fallimentari sono considerati esecutori”*.

Inoltre, sul sito della Banca d'Italia, esiste una FAQ - applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal decreto legislativo 231 del 2007 in cui alla domanda: *è corretto ritenere che in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o di esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'autorità giudiziaria che risponde l'accensione dei rapporti?”*

così si risponde

*“nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'autorità giudiziaria”*.

E' dunque da ritenersi che, allo stato, il curatore, l'OCC o il delegato debba qualificarsi come esecutore e il titolare effettivo sia da individuarsi nel debitore esecutato (o nel soggetto fallito).

E' chiaro che né le direttive CE né il decreto legislativo attuativo si sono posti il problema delle procedure esecutive e concorsuali, ovvero delle procedure di sovraindebitamento, sicché rispetto ad esse si tratta di compiere un'opera di adattamento che sia la meno disagiata possibile.

Al riguardo, se si accede alla tesi pacifica secondo la quale nelle procedure fallimentari il debitore non viene privato della titolarità dell'impresa (e analogamente per l'esecutato) avendosi surroga del tribunale e dei suoi organi nella mera gestione della procedura, può continuare a darsi seguito a questa soluzione.

In particolare, deve evidenziarsi che né il tribunale né il GD o il GE hanno alcun interesse personale all'operazione.

L'interesse è piuttosto quello della procedura e del suo buon esito: dei creditori certamente ma anche del debitore fallito o esecutato al miglior esito possibile della stessa.

Peraltro, anche se riferimento è alle sole società, l'indicazione fornita sembra essere quella di considerare contitolare effettivo lo stesso debitore che fallito o esecutato.

Resta il problema della identificazione effettiva del cliente, ma si tratta di una difficoltà superabile sulla scorta delle indicazioni ricavabili dagli articoli 18 e 19.

L'articolo 18 prevede quanto segue al comma 1, lettera a): *“gli obblighi di adeguata verifica della clientela si adattano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento in cui bollente sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati ho informazioni ottenute da una fonte affidabile e indipendente. Le*

*medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente".*

Da questa fonte normativa si ricava che il soggetto sottoposto a procedura esecutiva o concorsuale (*id est* il cliente) può essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati e informazioni ottenuti dal delegato o dal curatore (esecutore) ovvero dall'organismo di composizione della crisi, potendosi costui qualificare quale organo della procedura di nomina giudiziale, fonte affidabile ed indipendente.

L'articolo 19, comma uno, lettera a) dispone:

*i soggetti obbligati assolvono gli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:*


*a) identificazione del cliente del titolare effettivo è svolto in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici.*

Dunque, riepilogando, i dati identificativi del cliente possono essere forniti dal delegato, dall'OCC o dal curatore, il quale li estrapola dal fascicolo della procedura.

Alla luce di quanto esposto, si condivide la conclusione secondo la quale per "titolare effettivo" dei rapporti di conto corrente intestati alle procedure concorsuali ed esecutive non sia da intendersi il Presidente del Tribunale o il giudice che ha nominato il curatore né, tantomeno, i professionisti incaricati e che il cliente formale e sostanziale del rapporto sia il fallito e/o l'esecutato e/o il sovraindebitato.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti e al Consiglio Notarile di Trani e si pubblichi nella sezione del sito del Tribunale di Trani - Servizi per i Professionisti-sottosezione Curatori/Circolari e nella sottosezione Professionisti delegati, Custodi ed Esperti stimatori.

Trani, 17 MAR. 2022



**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

*dott. Antonio de Luce*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio de Luce". The signature is fluid and cursive, written over a light blue horizontal line.